APPROFONDIMENTO CIVILE

Rifiuti nel bidone sbagliato, multa annullata al condominio (Trib. Siracusa n. 185/24)

Data pubblicazione: 23/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La Polizia Municipale di Siracusa, a seguito di uno specifico controllo, aveva contestato una **violazione dell'ordinanza sindacale** in materia di raccolta differenziata, sanzionando un **Condominio,** con un'**ordinanza-ingiunzione da 600 euro**, per aver conferito rifiuti non differenziati nel contenitore destinato al vetro.

Il provvedimento sanzionatorio era stato indirizzato al condominio e alla sua amministratrice.

Già in primo grado, i ricorrenti avevano contestato l'assenza di **una prova concreta** che collegasse l'infrazione a un condomino specifico, sottolineando che i cassonetti si trovavano **in un'area aperta al pubblico**, facilmente accessibile anche da estranei.

Nonostante ciò, il Giudice di Pace aveva **rigettato l'opposizione**, confermando la multa. Da qui l'appello al **Tribunale civile di Siracusa**.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Con la **sentenza in commento**, il **Tribunale di Siracusa aveva accolto l'appello**, annullando sia il verbale della Polizia Municipale, che la conseguente ordinanza-ingiunzione, in quanto:

- **mancava qualsiasi prova** che attribuisse con certezza l'infrazione a un condomino;
- il **Condominio non può essere ritenuto automaticamente responsabile** solo perché titolare dei cassonetti, in assenza di una condotta colposa o dolosa dimostrata;

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- la sanzione era fondata su una **presunzione arbitraria di responsabilità oggettiva**, in contrasto con l'art. 3 della Legge 689/1981, che richiede **responsabilità personale e consapevole** per l'illecito amministrativo.

Inoltre, il giudice ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, **spetta all'Amministrazione l'onere della prova** della violazione e della sua attribuibilità al trasgressore. Nel caso in esame, il Comune **non si era nemmeno costituito in giudizio**, né in primo né in secondo grado.

CONCLUSIONI

Dalla sentenza emerge un principio molto chiaro: non basta che i cassonetti si trovino dentro o fuori dal condominio per attribuire automaticamente la responsabilità all'amministratore o all'intero edificio. Perché scatti la sanzione, serve sempre dimostrare che ci sia stato un comportamento volontario e riconducibile a chi si vuole multare.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati